

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022

62/2022/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1193^a riunione del 22 febbraio 2022

VISTI:

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2021/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., (di seguito: legge 161/14) e, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 800/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 397/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 397/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 86/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 86/2018/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 24 novembre 2017, DSAI/80/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/80/2017/eel).

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha segnalato all'Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell'energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: Società), per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 26167 del 21 settembre 2016) evidenziavano un'attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima Società. Pertanto, con deliberazione 397/2017/E/eel, l'Autorità ha:

- i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultavano avere alterato i prezzi di mercato;
 - ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti messe in atto dal medesimo utente, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 397/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la determinazione DSAI/80/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento delle unità di consumo e delle unità di produzione, nella titolarità della Società, che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento: è emersa, infatti, un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto:
 - a) ai prelievi effettivi delle *unità di consumo*, superiore alla soglia massima di tolleranza (30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
 - b) alle immissioni effettive delle *unità di produzione*:
 - non rilevanti programmabili, superiore alla soglia *standard* del 30%;
 - non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, superiore alle soglie di cui alla Tabella 2 della Sezione B dell'Allegato B alla deliberazione 397/2017/E/eel, determinate sulla base dei dati comunicati dalla Società in ordine alla composizione del proprio portafoglio;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte nel lasso temporale tra dicembre 2015 e luglio 2016;
il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/80/2017/eel.
5. Nel corso della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, la Società ha depositato una memoria (acquisita con prot. Autorità 2194 del 24 gennaio 2018) con contestuale richiesta di audizione finale avanti al Collegio.
6. Successivamente, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 397/2017/E/eel, l'Autorità, pur confermando detto provvedimento, ha revisionato il contenuto dell'Allegato B con deliberazione 86/2018/E/eel, personalizzando ulteriormente le soglie di tolleranza ivi indicate.
7. Avverso le predette deliberazioni dell'Autorità, la Società ha proposto ricorso avanti al Tar per la Lombardia, Milano, che lo ha respinto. Tale pronuncia – con la quale il

Giudice amministrativo ha accertato l'illegittimità degli sbilanciamenti posti in essere dalla Società – non è stata appellata e ha, pertanto, acquistato efficacia di giudicato.

8. Con nota del 16 novembre 2021 (prot. Autorità 43007), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. Con nota dell'11 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 5947) la Società, ritualmente convocata, ha rinunciato all'audizione finale dinanzi al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide

solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.

12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
14. Da un'analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento *in immissione* nel periodo gennaio 2015 - novembre 2016 è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
 - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.Pertanto, tali errori sono stati assunti, quale discriminazione fra condotte diligenti e non diligenti.
15. Per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini dell'individuazione del discriminante fra condotte diligenti e non diligenti si è tenuto conto della *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/E/eel, salva autocertificazione da parte della società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
16. Nel caso di specie, la Società, proprio con riferimento a tale ultima tipologia di unità di produzione, nell'ambito del procedimento prescrittivo, ha fornito prova delle effettive fonti che compongono il proprio portafoglio e pertanto le relative soglie di tolleranza sono state determinate come media ponderata delle predette *performance* di settore in funzione della potenza installata per ciascuna fonte in ciascuna zona, come indicato nella Sezione B dell'Allegato B alla deliberazione 397/2017/E/eel.
17. Come esposto in fatto, successivamente, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, avvalendosi della facoltà di cui al punto 3 della citata deliberazione 397/2017/E/eel, l'Autorità, con deliberazione 86/2018/E/eel, ha rivisto le valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) – dunque, per le unità di produzione non rilevanti non programmabili – prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo, come

dettagliatamente riportato nella Sezione B dell'Allegato B del medesimo provvedimento.

18. A fronte di quanto sopra, gli sbilanciamenti in cui è incorsa la Società risultano, comunque, in alcuni periodi e in alcune zone, superiori alle soglie individuate sia per le unità di consumo sia per le unità di produzione sotto osservazione e, dunque, in contrasto con l'obbligo di programmazione secondo i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, cui sono tenuti tutti gli utenti del dispacciamento.
19. Nell'ambito del presente procedimento, come rilevato al punto 5, la società ha depositato una memoria (acquisita con prot. Autorità 2194 del 24 gennaio 2018).

Argomentazioni della società

20. La Società ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, nella denegata ipotesi in cui la violazione sia ritenuta sussistente, la quantificazione della sanzione nell'importo minimo.
21. In particolare, la Società ha rilevato che:
 - a) al tempo delle condotte contestate sarebbe stata un operatore in fase di *start up*, avendo avviato l'attività di dispacciamento fra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, con un portafoglio di dimensioni assai ridotte;
 - b) ricorrerebbero inoltre una serie di circostanze idonee a giustificare gli sbilanciamenti contestati; in particolare, con riguardo alle *unità di produzione* verrebbero in rilievo fattori come l'indisponibilità di misure storiche affidabili, la mancata comunicazione delle informazioni da parte dei produttori, malfunzionamenti e blocchi degli impianti, con la conseguente particolarità e imprevedibilità delle situazioni che la Società avrebbe dovuto fronteggiare; con riguardo all'*unica unità di consumo*, invece, le modalità di calcolo dell'indice di sbilanciamento medio mensile utilizzate dall'Autorità non sarebbero applicabili a unità, quale quella in esame, che prelevano valori bassissimi, se non nulli, di energia nell'arco delle 24 ore.
22. In via subordinata, qualora fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione di una sanzione, la medesima dovrebbe essere quantificata nella misura minima, alla luce dei seguenti rilevi:
 - i) sotto il profilo della *gravità* della violazione, la durata delle condotte contestate non sarebbe eccessiva e per di più coinciderebbe, come rilevato, con il periodo di avvio dell'attività di dispacciamento da parte della società, caratterizzato da incertezza e imprevisti; il modesto portafoglio gestito dalla società e la sua ridotta estensione territoriale avrebbero determinato minimi effetti pregiudizievoli sul mercato e sugli utenti finali; non vi sarebbe evidenza della correlazione fra l'errore di programmazione contestato, l'incremento degli oneri di sbilanciamento a carico del sistema e il beneficio economico ottenuto dalla società a causa della programmazione non diligente; infine, alla società non sarebbe addebitabile alcuna *colpa*, essendosi sempre adoperata per reperire le

- informazioni necessarie per un'accurata programmazione; né avrebbe tentato di occultare alcunché nell'ambito della propria attività;
- ii) sotto il profilo della *personalità dell'agente*, la Società avrebbe tempestivamente collaborato con l'Autorità, ottemperando alle sue richieste documentali, né sarebbe stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori;
 - iii) con riguardo al profilo delle *condizioni economiche* dell'agente, la Società evidenzia che, sebbene il fatturato al 30 settembre 2016 sembri piuttosto elevato, la stessa sarebbe un piccolo operatore, con un utile modesto e ingenti costi di produzione, circostanze di cui si dovrebbe tenere conto nella quantificazione della sanzione.

Valutazioni delle argomentazioni della società

- 23. Le deduzioni svolte dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per le condotte contestate.
- 24. L'Autorità ha già replicato alle doglianze *sub* lettere a) e b) nei provvedimenti prescrittivi. In particolare, nella deliberazione 397/2017/E/eel si è ribadito che qualsiasi operatore professionale che decida di operare sul mercato dell'energia elettrica all'ingrosso è tenuto a rispettare la regolazione, compresi i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, indipendentemente dall'esperienza maturata nel settore e dalla dinamica del numero di punti di immissione e prelievo rientranti nel suo portafoglio (punto 76 deliberazione citata).
- 25. Sono state altresì ritenute irrilevanti le lamentate indisponibilità di informazioni sui profili storici di immissione nonché sui guasti e fuori servizio degli impianti di produzione, trattandosi di situazioni proprie di tutti gli operatori del settore, le quali, pertanto, si riflettono nel determinare il livello medio di prestazione sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla società (punto 77 deliberazione citata).
- 26. Parimenti inconsistenti sono le deduzioni inerenti alle modalità di calcolo dell'indice di sbilanciamento mensile, ovvero della soglia di tolleranza *standard* del 30% delle unità di consumo, poiché detta soglia esplicita il livello medio di prestazione desunto dall'andamento della programmazione svolta dalla generalità degli utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute (punto 75 deliberazione 397/2017/E/eel), come quello della Società. L'infondatezza delle predette censure è stata, peraltro, confermata anche dal Giudice amministrativo nella sentenza pronunciata nei confronti della Società, divenuta definitiva.
- 27. Con riferimento alle unità di produzione non rilevanti programmabili della zona Nord (impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), si osserva che con deliberazione 86/2018/E/eel l'Autorità ha rivisto le valutazioni della diligenza, prevedendo per esse una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione in rete comunicate dalla Società; gli sbilanciamenti di tali unità risultano, tuttavia, superiori anche alle soglie così personalizzate.

28. Meritano, tuttavia, accoglimento le argomentazioni della società in merito alla specificità delle unità di produzione non rilevanti non programmabili localizzate in zona Centro Nord: dagli elementi forniti dalla Società, si tratta, infatti, di un impianto di produzione idroelettrico ad acqua fluente localizzato a valle di unità di produzione nella disponibilità di soggetti terzi, circostanza idonea a giustificare l'entità degli sbilanciamenti effettivi riscontrati. Questi ultimi, pertanto, ancorché superiori alla corrispondente soglia di tolleranza, sono ritenuti non imputabili a negligenza (cfr. punto 78 deliberazione 397/2017/E/eel).
29. Le ulteriori deduzioni della Società, afferendo alla quantificazione della sanzione, saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
31. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
32. In merito all'estensione territoriale e alla durata, la condotta contestata ha riguardato le seguenti tipologie di unità, zone di mercato e periodi:
- *unità di consumo*: zona Nord da dicembre 2015 a luglio 2016;
 - *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili*: zona Nord da aprile 2016 a luglio 2016; zona Centro Sud da gennaio 2016 a luglio 2016;
 - *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili*: zona Nord da gennaio 2016 a luglio 2016; zona Sud da gennaio 2016 a maggio 2016.
- Risultano significativi gli sbilanciamenti medi *totali* nelle predette zone (come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 86/2018/E/eel).
33. Inoltre, si rileva che, in conseguenza della violazione, la Società ha conseguito indebiti vantaggi economici come indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie che risultano versati (comunicazione di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).

34. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, il Giudice amministrativo ha affermato che sussiste un'interrelazione tra le condotte di sbilanciamento illegittime poste in essere dalla Società e gli indebiti vantaggi economici conseguiti.
35. Con riguardo invece all'impatto *sull'uplift* si osserva che nell'ambito del presente procedimento, la sanzione viene irrogata per la violazione di un provvedimento dell'Autorità – nella fattispecie, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 – dunque per un illecito di condotta, non rilevando gli effetti pregiudizievoli determinati sul mercato della condotta del singolo utente del dispacciamento (mancandone la “rilevanza” di cui all'articolo 26, comma 1, lett. c) del Regolamento Sanzioni, in considerazione del fatto che la condotta di ciascun utente non può che incidere in minima parte sugli oneri legati agli sbilanciamenti complessivi del sistema).
36. Contrariamente a quanto dedotto dalla Società, la condotta contestata è ascrivibile a colpa della medesima che, in qualità di operatore professionale del settore, per di più operante in un mercato di interesse pubblico come quello in esame, è tenuta – come noto – a una speciale diligenza, più intensa e concreta, la c.d. diligenza specifica (art. 1176, secondo comma, cod. civ.). Quanto all'asserita *manca*za di tentativi di occultare la violazione da parte della stessa, si osserva che ciò che rileva in base all'art. 26, comma 1, lett. e), del Regolamento Sanzioni – nel senso di un maggior grado di colpevolezza e, dunque, di una maggiore gravità della violazione – è l'eventuale *presenza* di tentativi di occultamento.
37. In merito al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
38. Con riferimento al profilo della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti. Non può, infatti, assumere rilievo la dedotta ottemperanza alle richieste documentali dell'Autorità, trattandosi di atto dovuto. Non rileva l'*assenza* di precedenti provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società, atteso che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Sanzioni, assumerebbe rilievo, nel senso di costituire circostanza aggravante, la *presenza* di precedenti sanzioni per violazioni dello stesso tipo o di tipo diverso.
39. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito dalla Società nel 2016 è pari a euro 2.942.859. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, infatti, l'importo della sanzione viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultanti dal *fatturato* realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e la costante giurisprudenza ha ritenuto il fatturato idoneo a valutare la capacità economica di un'impresa. Inoltre, non risultano perdite d'esercizio nemmeno negli esercizi successivi.
40. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 58.000,00 (cinquantaottomila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica in prelievo e in immissione indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 58.000,00 (cinquantaottomila/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini